



CITTA' DI LATIANO

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI IN MATERIA DI TUTELA E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO (c.d. Baratto Amministrativo)



Approvato con atto di C.C. n. 3 del 12.01.2017

ARTICOLO 1

Principi generali

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione, il Comune di Latiano favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, il Comune di Latiano prevede misure di agevolazione per la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, in materia di tutela e di valorizzazione del territorio comunale.
3. Si applica, in quanto compatibile con il presente regolamento e con i regolamenti e le deliberazioni del Comune di Latiano, anche l'articolo 4, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
4. Il presente regolamento disciplina la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini in materia di tutela e di valorizzazione del territorio.
5. Il servizio di cittadinanza attiva è svolto in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà ai servizi che il Comune di Latiano garantisce in base alla legge e allo statuto comunale.
6. Il servizio di cittadinanza attiva rappresenta il contributo dei cittadini al benessere collettivo ed è finalizzato alla partecipazione della tutela e della valorizzazione del territorio. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade oppure interventi di decoro urbano, di riutilizzo di aree e di immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

ARTICOLO 2

Oggetto del regolamento

1. L'attività della cittadinanza attiva disciplinata dal presente regolamento ha ad oggetto la tutela e la valorizzazione del territorio, considerato come base della convivenza e del benessere dei cittadini.
2. Il Comune di Latiano, promuovendo e valorizzando la partecipazione attiva dei cittadini alla tutela e alla valorizzazione del territorio, incentiva tale partecipazione tramite l'istituto del "baratto amministrativo" che consente in corresponsione del mancato pagamento dei tributi comunali di offrire all'ente comunale ed all'intera comunità, una prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.

ARTICOLO 3

Applicazione del baratto amministrativo

1. L'istituto del "Baratto Amministrativo" si applica, ai contribuenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 per i tributi comunali da pagarsi dalla presentazione della domanda, con esclusione dei tributi dovuti e non pagati negli anni pregressi e anteriori alla entrata in vigore del regolamento.

ARTICOLO 4

Requisiti per l'attivazione degli interventi

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Essere residenti nel Comune di Latiano;
- b) Età non inferiore ad anni 18;
- c) Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi.

2. L'attività svolta nell'ambito del "baratto amministrativo" di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Latiano.

ARTICOLO 5

Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

1. Gli interventi dei cittadini rivestiranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura ed alla gestione condivisa di aree di immobili periodicamente individuati:

- Integrare e/o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune di Latiano e/o migliorare la qualità della vita e degli spazi;
- Assicurare la fruibilità di spazi pubblici e di edifici non inseriti in programmi di manutenzione del comune.

A titolo esemplificativo potranno riguardare:

- Manutenzione, sfalcio e pulizia di aree verdi (parchi pubblici e aiuole);
- Sfalco e pulizia dei cigli delle strade comunali;
- Pulizia di locali di proprietà comunale;
- Piccola manutenzione su edifici scolastici, centri civici, ecc.;
- Manutenzione delle aree giochi bambini ed arredo urbano

e comunque interventi che perseguono la pubblica utilità.

ARTICOLO 6

Quantificazione degli importi

1. In ciascun esercizio finanziario del bilancio di previsione viene stanziato, nella parte relativa alla spesa corrente, un fondo per la partecipazione attiva dei cittadini.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a compensare le minori entrate dei tributi.
3. Il totale annuo delle agevolazioni deliberate dalla Giunta comunale non può essere superiore all'importo annuo del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La copertura del fondo di cui al comma 1 del presente articolo è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ARTICOLO 7

Identificazione del numero dei moduli

1. Con apposita delibera di Giunta si individueranno annualmente i settori di intervento per i progetti che il relativo ufficio, di concerto con l'assessorato di riferimento, predisporrà ai sensi dell'art. 24 legge n. 164 del 2014 quale contropartita dell'importo fissato all'art. 6 del presente regolamento, al fine di individuare il numero moduli composti da 8 ore ciascuno per l'ammontare complessivo, tenuto conto del valore simbolico di € 60,00 per ciascun modulo e del limite individuale di € 300,00 per famiglia e dei vincoli previsti dall'art. 24 della Legge 164/2014.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Titolare del progetto ha facoltà di individuare un Tutor, fra i dipendenti del proprio Ufficio, al fine di delegare l'attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.

ARTICOLO 8

Destinatari del baratto

1. I destinatari del "baratto amministrativo" sono cittadini residenti maggiorenni, con un indicatore ISEE non superiore a € 8.500,00 e che hanno tributi comunali da pagarsi dalla presentazione della domanda, con esclusione dei tributi dovuti e non pagati negli anni pregressi e anteriori alla entrata in vigore del regolamento.
2. La domanda va indirizzata all'Ufficio Tributi utilizzando l'apposito modello predisposto annualmente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

3. Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo" la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

	Punteggio
ISEE sino a € 2.500,00	8
ISEE sino a € 4.500,00	6
ISEE sino a € 8.500,00	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1
I nuclei mono genitoriali con minori a carico	1
I nuclei familiari con 4 o più figli a carico	1
Assenza di assegnazione al nucleo familiare di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda.	1
Stato di cassaintegrazione (per ogni componente maggiorenne il nucleo familiare)	1

4. Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, privilegiando l'ordine temporale di presentazione all'Ufficio Protocollo.

5. La graduatoria elaborata dall'Ufficio Tributi verrà trasmessa a tutti gli uffici interessati al fine realizzare i progetti operativi ed il crono programma del lavoro.

6. L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" deve essere svolta dallo stesso o da un componente il suo nucleo familiare entro il terzo grado di parentela e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

7. Il mancato rispetto per 3 volte dell'attività prevista nel calendario senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Titolare del progetto è causa di decadenza della partecipazione al progetto e determinerà il mancato riconoscimento come titolo di credito dell'intervento compiuto sino a tale data.

ARTICOLO 9

Registrazione dei moduli

1. In apposito registro vengono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono realizzati, per conteggiare il monte ore destinato dal singolo “baratto amministrativo”.
2. Lo svolgimento delle attività relative al “baratto amministrativo” può essere svolto sotto la supervisione del responsabile dell’Ufficio Titolare del progetto, oppure da altro soggetto da questi designato.
3. Il carattere sociale dell’iniziativa consente che l’espletamento del monte ore potrà avvenire all’occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del responsabile dell’Ufficio Titolare del progetto.

ARTICOLO 10

Obblighi del richiedente

1. Il cittadino attivo è tenuto a svolgere l’attività nel rispetto delle indicazioni del Responsabile del servizio comunale in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l’ente; deve utilizzare le attrezzature e i dispositivi di cui all’articolo 12 del presente regolamento con la massima cura e attenzione. È tenuto a svolgere le proprie funzioni con la “diligenza del buon padre di famiglia” assumendo un comportamento corretto e idoneo allo svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimenti devono essere comunicati tempestivamente al responsabile del servizio comunale o al tutor.
2. Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l’intera esigenza del tributo, riconoscendo n. 8 ore di partecipazione al “baratto amministrativo” ogni € 60,00 di tributo da versare. Eventuali quote di tributo minori di € 60,00 verranno proporzionalmente calcolate riconoscendo il numero di ore corrispondenti.

ARTICOLO 11

Assicurazione

1. I cittadini singoli che partecipano agli interventi di cui all’articolo 5 del presente regolamento sono assicurati per la responsabilità civile verso terzi connessa agli interventi del progetto approvato, nonché per gli infortuni che gli stessi cittadini dovessero subire durante lo svolgimento delle attività del progetto medesimo. Le spese sostenute dal Comune per la copertura assicurativa sono a carico del richiedente e sono oggetto di “baratto amministrativo”. L’Ente Comunale ha facoltà, qualora gli stanziamenti di

bilancio lo consentano, di derogare al presente comma per coprire le spese di assicurazione.

2. I cittadini, che partecipano agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo risponderanno personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

ARTICOLO 12

Attrezzature e dispositivi

1. Il Comune di Latiano, qualora lo ritenga necessario e opportuno, e se richiesto in sede di presentazione del progetto, fornirà ai cittadini attivi le attrezzature e i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica.

2. Le attrezzature e i dispositivi di sicurezza di cui al comma 1 del presente articolo saranno forniti in comodato gratuito al cittadino attivo, che ne risponderà e ne dovrà avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione del dispositivo stesso, che avverrà nei modi ed entro i termini concordati con il responsabile del servizio tecnico comunale.

3. In caso di danneggiamento o di smarrimento delle attrezzature e dei dispositivi di cui al comma 2 del presente articolo, il cittadino attivo ne risponde direttamente.

ARTICOLO 13

Agevolazioni tributarie ai cittadini attivi

1. Le agevolazioni tributarie del presente regolamento si sostanziano in riduzioni:

- a) del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- b) della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo non possono superare il 50% dell'importo annuo dovuto per ciascun tributo (TASI e TARI) per ciascun beneficiario.

3. La agevolazione di cui al comma 1 viene attribuita a seguito di attestazione da parte dell'Ufficio Titolare del progetto di regolare esecuzione del servizio assegnato, che deve essere concluso entro il 31 Dicembre di ogni anno.

4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti non potranno superare comunque gli importi di cui all'articolo 7.